

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA

Ipotesi di accordo integrativo del personale non dirigente del CNEL per l'utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2024 sottoscritta il 27 febbraio 2024

Con la presente relazione illustrativa tecnico-finanziaria si risponde all'esigenza di sottoporre al Collegio dei Revisori dei conti del CNEL, l'"IPOTESI DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024", sottoscritta con la delegazione di parte sindacale in data 27 gennaio 2025 (allegato n. 2), per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri da essa derivanti, ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii. e dell'art. 8, comma 6 del vigente CCNL.

L'Ipotesi di accordo concerne la parte economica, si riferisce al periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 ed è stata stipulata ai sensi del citato art. 8 del vigente CCNL di comparto 2022-2024 del 27 gennaio 2024 e sulla base dell'Accordo normativo triennale "Contratto integrativo del personale non dirigente per il triennio 2023-2025 e criteri per l'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2023" del 16 gennaio 2024 (di seguito anche CCNI 2023/2025, allegato n. 3).

L'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) del citato CCNL - che disapplica e sostituisce l'art. 8 del precedente CCNL del 9 maggio 2022 - infatti, prevede al comma 1 che: *"1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. Per garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale annuale va avviata, di norma, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. A tal fine, prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa, l'amministrazione fornisce compiuta ed esaustiva informativa sulla costituzione del Fondo risorse decentrate."* Il medesimo articolo 8, al comma 6, stabilisce che: *"6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."*

CONSISTENZA DEL FONDO

Per l'anno 2024 l'importo del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigenziale, risulta quantificato in € 454.567,93, come da schema di determinazione allegato (allegato n. 1).

Lo stanziamento per il fondo risorse decentrate al personale non dirigenziale previsto in sede di bilancio previsionale 2025-2027 sul capitolo 110 (*Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo non dirigenziale, al netto dell'IRAP*) – Piano Gestionale 04 (*Fondo risorse decentrate al personale non dirigenziale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore*) è pari ad € 450.000,00.

A seguito dell'entrata in vigore (dal 28 gennaio 2025) dell'art. 32 del CCNL del comparto delle funzioni centrali - che, stabilisce, a decorrere dall'1/1/2024, l'incremento di un importo annuo lordo della parte stabile del Fondo dell'1,16% da applicarsi al monte salari dell'anno 2021 (pari a €28.253,54) - l'importo complessivo del fondo per il 2024 risulta quantificato in €454.567,93. L'Ufficio II ha pertanto provveduto ad adeguare il relativo stanziamento, nell'ambito della variazione di assestamento al bilancio 2025, incrementandolo di € 5.000,00.

A seguito dell'approvazione dell'assestamento, il capitolo 110 – PG 04 presenterà dunque un importo di € 455.000,00.

PERSONALE DESTINATARIO DELL'ACCORDO

Il personale destinatario dell'accordo è rappresentato dal personale non dirigente in servizio nell'anno 2024 presso il Segretariato generale del CNEL, compresi i dipendenti comandati da altre Amministrazioni ed il personale collocato in quiescenza (n. 4, per il periodo in cui è stato in servizio nell'anno) per un totale di n. 63 unità di personale non dirigente.

UTILIZZO DEL FONDO

L'Ipotesi di accordo prevede, in conformità al CCNL vigente e al CCNI 2023/2025, che il Fondo sia destinato ai seguenti utilizzi:

A. copertura oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità accessorie al personale addetto al servizio di portineria e guardiana, per orario disagiato, per un importo pari a €12.159,39, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera d) del CCNL del personale del Comparto delle Funzioni Centrali (Fondo risorse decentrate: utilizzo). In particolare, la disposizione contrattuale citata stabilisce che *"2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti trattamenti economici del personale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari:" "d) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità, alla responsabilità"*;

B. copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dell'indennità del CNEL per l'anno 2024 €124.907,86. L'"Indennità CNEL", istituita con accordo integrativo nell'anno

2002, in relazione alla specificità delle funzioni del CNEL, ai processi di riorganizzazione in atto ed alla conseguente maggiore gravosità e qualificazione delle prestazioni del personale in servizio, è stata aumentata, con specifico accordo integrativo con decorrenza 01.12.2021, di € 20 mensili per tutte le aree. L'Ipotesi di accordo conferma la corresponsione di tale indennità "nelle modalità previste dall'art. 4 del CCNI 2023/2025", che si riporta di seguito:

Art.4
Indennità CNEL

1. Le Parti concordano di proseguire nell'erogazione in acconto dell'indennità CNEL, nella misura stabilita all'articolo 6 del contratto integrativo 2012, con l'aumento di €20 mensili per tutte le aree, a decorrere dal 1° dicembre 2021.
2. L'indennità CNEL è corrisposta in ragione delle giornate lavorative effettivamente prestate, utilizzando come base mensile di calcolo delle giornate lavorative trenta giorni di ciascun mese, dalla quale sono detratte le assenze.
3. Gli importi mensili e giornalieri dell'indennità di cui al presente articolo sono indicati nella seguente tabella:

INDENNITÀ CNEL

AREA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO GIORNALIERO
OPERATORI	€218,00	€7,26
ASSISTENTI	€224,00	€7,46
FUNZIONARI	€230,00	€7,66

C. finanziamento del premio per la produttività collettiva generale (performance organizzativa) per il miglioramento dei servizi anno 2024 per un importo pari a €97.136,04. Il salario accessorio per la produttività collettiva sarà corrisposto, nei limiti dell'importo stanziato dall'Ipotesi di accordo, in misura proporzionale al raggiungimento degli obiettivi, attribuiti agli Uffici con il Piano della Performance 2024 e in misura proporzionale al servizio prestato nell'anno.

D. finanziamento della produttività individuale (performance individuale), compensi correlati al merito ed all'impegno individuale anno 2024 per un importo pari a €41.629,82. Tale compenso accessorio sarà corrisposto, nei limiti dell'importo stanziato dall'Ipotesi di accordo, utilizzando l'attuale procedimento per la valutazione del personale non dirigente, che si fonda su un accordo sindacale del 22/7/2008 (modificato nel 2010, relativamente alla scheda di valutazione, contenente sia indicatori a carattere soggettivo e che a carattere oggettivo). Il procedimento di valutazione inizia, una volta stabilito l'ammontare di risorse a tal fine destinato dal contratto integrativo, si basa sostanzialmente sul contributo dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi assegnati al dirigente della struttura e tiene altresì conto, proporzionalmente, della percentuale di presenza in servizio del valutato.

Si allegano alla presente relazione: lo schema di determinazione di costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (all. n. 1), l'Ipotesi di accordo sottoscritta il 27 febbraio u.s.

(all. n. 2), l'Accordo integrativo normativo triennale "Contratto integrativo del personale non dirigente per il triennio 2023-2025 e criteri per l'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2023" del 16 gennaio 2024 (prot. n. 163 del 18/01/2024 - all. n. 3).